



14304 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Irap-
Ragioniere

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere -

R.G.N. 10087/2011

Cron. 14304

Rep. —

Ud. 05/07/2012

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10087-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Lanciano -
 06363391001, in persona del Direttore pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
 rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

DE BENEDETTIS ENNIO DBNNNE35L07E435X, elettivamente
 domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
 PISCOPO ANNA MARIA giusta procura speciale a margine
 del controricorso;

2012


5283

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 11/10/2011 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di L'AQUILA, SEZIONE DISTACCATA
di PESCARA del 13/01/2011, depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/07/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIO CICALA;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.



Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto della controversia: Irap- ragioniere

Reg. Gen.4 10087 /2011

RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

INTIMATO: Ennio De Benedictis

E' stata depositata la seguente relazione:

1. L' Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell' Abruzzo- Pescara 11/10 /11 del 27 gennaio 2011 che respingeva l'appello dell'Ufficio affermando la spettanza al rag. Ennio De Benedictis del rimborso IRAP relativamente agli anni 2003- 2006.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere rigettato.

La sentenza impugnata appare corretta sul piano della interpretazione giuridica ed ha adeguatamente motivato sotto i profili fattuali, dando anche conto del perché ha ritenuto non sussistere un'autonoma organizzazione, dal momento che il contribuente usufruiva dell'attività lavorativa di terzi solo per poche ore (10) alla settimana.

Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 1.500 (comprensivi di spese ed onorari) cui dovranno essere aggiunti gli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 luglio 2012

Il Presidente Relatore
Mario Cicala

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 08 AGO. 2012



Il Funzionario Giudiziario

